

4. Il Consiglio, deliberando in conformità dell'articolo 100 A del trattato, può modificare, se necessario, gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Restando impregiudicate le direttive specifiche di cui all'articolo 6, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti fondamentali a norma del paragrafo 2 del presente articolo può condurre uno Stato membro a limitare l'accesso a una delle sue reti o a uno dei suoi servizi pubblici di telecomunicazioni, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, segnatamente per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, laddove opportuno, dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 4

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui in appresso.

2. Le condizioni di fornitura della rete aperta riguardano i settori specifici prescelti conformemente all'elenco dell'allegato 1.

Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 100 A del trattato, può modificare, laddove necessario, detto elenco.

3. Nell'ambito dell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, un programma di lavoro.

4. Per il programma di lavoro di cui al paragrafo 3, la Commissione:

a) avvia un'analisi particolareggiata in consultazione con il comitato di cui all'articolo 9 e redige relazioni sui risultati di detta analisi;

b) pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito a tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle relazioni concernenti l'analisi particolareggiata di cui alla lettera a); il periodo per la presentazione di tali osservazioni non è inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito;

c) richiede, se del caso, all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), di redigere norme europee, tenendo nel debito conto le attività di normalizzazione internazionale in vista di costituire, all'occorrenza entro termini specificati, la base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi forniti; questa attività andrà in particolare coordinata con l'istituzione comune per gli standard europei CEN-CENELEC;

d) redige le proposte relative alle condizioni di fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 3 e del quadro di riferimento di cui all'allegato 2.

5. Il programma di lavoro per gli anni 1990, 1991 e 1992 sarà determinato in modo da applicare gli orientamenti che figurano nell'allegato 3.

Articolo 5

1. Un richiamo alle norme europee redatte in quanto base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 4, paragrafo 4, lettera c), è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, come richiamo a norme adeguate alla fornitura della rete aperta.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 comportano la presunzione che

a) un fornitore di servizi che si conformi a queste norme ottemperi ai corrispondenti requisiti fondamentali, e che

b) un'organizzazione di telecomunicazioni che si conformi a tali norme ottemperi all'esigenza di accesso aperto ed efficace.

3. Se l'applicazione delle norme europee ai sensi del paragrafo 2 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in uno o più Stati membri, il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio in applicazione della procedura prevista dall'articolo 10, nella misura strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta dell'utente. La procedura prevista nel presente paragrafo non può in nessun caso arrecare pregiudizio all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

4. Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che le norme armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondano all'obiettivo di un accesso aperto ed efficace, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone il problema al comitato di cui all'articolo 9, indicandone i motivi. Il comitato emette senza indugio un parere.

5. In base al parere dal comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere i richiami alle norme in questione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Dopo la conclusione delle procedure previste negli articoli 4 e 5, e deliberando conformemente all'art. 100 A del trattato, il Consiglio adotta direttive specifiche per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta, compreso lo scadenziario della loro attuazione.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato e tenendo conto dell'art. 8 C del trattato, adotta, ove richiesto, le misure relative all'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, per la fornitura di servizi attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni al fine di stabilire le condizioni alle quali verrà effettuato il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni e/o autorizzazioni.

Articolo 8

Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina lo stato di avanzamento dell'armonizzazione, le eventuali restrizioni sussistenti per l'accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, i loro effetti sul funzionamento del mercato interno delle telecomunicazioni e le misure che potrebbero essere adottate per eliminare tali restrizioni, in conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura stabilita dall'articolo 100 B del trattato.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente:

M. GEOGHEGAN-QUINN

ALLEGATO I

Settori specifici per i quali possono essere elaborate condizioni particolareggiate per la fornitura della rete aperte in conformità dell'articolo 4

I settori verranno prescelti dal seguente elenco, secondo le procedure di cui all'articolo 4:

1. linee affittate;
2. servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito;
3. rete numerica integrata nei servizi (Integrated Services Digital Network - ISDN)
4. servizio di telefonia vocale;
5. servizio telex;
6. eventualmente i servizi mobili;

Salvo studi supplementari:

7. nuovi tipi di accesso alla rete, come l'accesso, in determinate condizioni, ai circuiti che collegano gli impianti dell'abbonato con la centrale della rete pubblica («data over voice») e l'accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico;
8. accesso alla rete a larga banda, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico.

ALLEGATO 2

**Quadro di riferimento per la definizione delle proposte concernenti
le condizioni di fornitura della rete aperta in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera d)**

Le proposte concernenti le condizioni di fornitura della rete aperta di cui all'articolo 2, punto 10, dovrebbero essere definite in conformità del seguente quadro di riferimento:

1. Principi comuni

All'atto della definizione delle condizioni descritte nel presente allegato si terrà debito conto delle pertinenti norme del trattato.

Le condizioni di fornitura della rete aperta saranno elaborate in modo da non limitare la libertà d'azione del fornitore di servizi e degli utenti, né la responsabilità degli organismi di telecomunicazioni per quanto concerne il funzionamento della rete e il mantenimento dei canali di comunicazione nel migliore stato possibile.

Gli Stati membri possono adottare, in conformità del diritto comunitario, tutte le misure atte a permettere agli organismi di telecomunicazioni di sviluppare le nuove possibilità derivanti dalla fornitura della rete aperta.

2. Interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi

Per stabilire le condizioni di fornitura della rete aperta si terrà conto del seguente programma per la definizione delle interfacce tecniche in punti terminali appropriati della rete aperta:

- per i servizi e per le reti esistenti si adotteranno le interfacce esistenti;
- per i servizi nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti si adotteranno egualmente le interfacce esistenti, qualora possibile; se queste non sono idonee, si dovranno specificare il potenziamento di tali interfacce e/o nuove interfacce;
- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di standardizzazione, dovranno essere presi in considerazione nello specificare le nuove interfacce i requisiti relativi alla fornitura della rete aperta ai sensi dell'articolo 3.

Le proposte relative alla fornitura della rete aperta devono essere conformi, per quanto possibile, ai lavori in corso in sede di Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), di CCITT, ETSI e CEN-CENELEC.

L'attività avviata in tale settore dovrà tenere nel debito conto il quadro indicato dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE⁽²⁾, dalla direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la fase iniziale del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni⁽³⁾, nonché della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni⁽⁴⁾.

Saranno individuate, all'occorrenza, caratteristiche aggiuntive, classificate nel modo seguente:

- globali, se specifiche a una determinata interfaccia e incluse nell'offerta di base;
- opzionali, se possono essere richieste come opzione per quanto riguarda un servizio specifico offerto secondo le condizioni di fornitura della rete aperta.

L'attività dovrà includere l'elaborazione di proposte di scadenziari per l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo conto dello sviluppo delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità.

3. Condizioni armonizzate di fornitura e d'impiego

Le condizioni di fornitura e d'impiego devono individuare le condizioni di accesso e di offerta, nella misura in cui sono necessarie.

⁽¹⁾ G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8.

⁽²⁾ G.U. n. L 81 del 26 marzo 1988, pag. 75.

⁽³⁾ G.U. n. L 217 del 5 agosto 1986, pag. 71.

⁽⁴⁾ G.U. n. L 36 del 7 febbraio 1987, pag. 31.

Esse possono includere se necessario:

- a) condizioni di fornitura quali:
 - il tempo massimo di fornitura,
 - la qualità del servizio, in particolare quella della trasmissione,
 - la manutenzione,
 - gli impianti di rilevazione dei guasti alla rete;
- b) condizioni di impiego quali:
 - le condizioni per la rivendita di capacità,
 - le condizioni per l'uso in compartecipazione,
 - le condizioni per l'interconnessione con reti pubbliche e private.

Le condizioni di impiego possono comprendere quelle riguardanti l'accesso alle frequenze e, se del caso, le misure riguardanti la protezione dei dati personali e, se necessario, la riservatezza delle comunicazioni.

4. Principi armonizzati in campo tariffario

I principi tariffari devono essere coerenti con i principi enunciati nell'articolo 3, paragrafo 1.

Ciò implica in particolare che:

- le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e in particolare per i servizi e i settori soggetti a diritti esclusivi o speciali, essere in linea di massima proporzionate ai costi, restando inteso che la fissazione del livello delle tariffe rimane di competenza delle legislazioni nazionali e non è oggetto delle condizioni di fornitura della rete aperta. Nello stabilire tali tariffe, uno degli obiettivi dev'essere la definizione di principi tariffari efficaci in tutta la Comunità, pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;

- le tariffe devono essere trasparenti e devono essere oggetto di adeguate formalità di pubblicazione;

- per consentire agli utenti di scegliere tra i vari elementi relativi al servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe devono essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le caratteristiche supplementari messe a punto per fornire certi servizi complementari specifici devono in generale essere oggetto di tariffe indipendenti dalle caratteristiche globali e dal trasporto propriamente detto;

- le tariffe non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento.

Tutte le tariffe per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono sussistere tariffe diverse, per tener conto in particolare dell'alto volume di traffico durante le ore di punta e della riduzione di traffico durante i periodi morti, purché le differenze tariffarie siano giustificabili commercialmente e non contrastino con i suddetti principi.

ALLEGATO 3

Orientamenti per l'attuazione di una direttiva quadro entro il 31 dicembre 1992

In una prima fase, e lasciando affatto impregiudicate le procedure previste dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, le attività future per gli anni 1990, 1991 e 1992 relativi agli articoli 4, 5 e 6 dovranno attuare le seguenti priorità:

1) adozione, in virtù dell'articolo 6, di direttive specifiche concernenti le linee affittate e il servizio di telefonia vocale;

2) attuazione entro il 1° gennaio 1991 delle interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi relative ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN); il richiamo a queste interfacce tecniche e caratteristiche potrà essere reso obbligatorio entro la stessa data secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

3) adozione da parte del Consiglio, entro il 1° luglio 1991, su proposta della Commissione, di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili a un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conforme ai principi della rete aperta. Tale raccomandazione inviterà in particolare gli Stati membri ad assicurare l'attuazione, nei rispettivi territori, di almeno un'offerta di un tale servizio;

4) adozione da parte del Consiglio, entro il 1° gennaio 1992 e su proposta della Commissione, di un'analoga raccomandazione relativa alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

5) esame nel 1992, in vista della sua adozione, su proposta della Commissione, di una direttiva specifica sul servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al punto 3;

6) ulteriore esame di una proposta di direttiva sull'ISDN. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al punto 4.

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1990.

Relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (90/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonía mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988⁽¹⁾, il suo sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano operare in concorrenza;

2. considerando che in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni e la fornitura dei relativi servizi sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni;

3. considerando che gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1. del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti esclusivi o speciali;

4. considerando che, pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni; che, in tutti i casi, il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi; che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare misure amministrative e regolamentari che restringono la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni;

5. considerando che la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti;

6. considerando che, in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni di circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre per tali connessioni

⁽¹⁾ G.U. n. C 257 del 4 ottobre 1988, pag. 1.

oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel rifiutare l'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo hanno l'effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:

- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;
- i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;
- i servizi informatici a distanza;
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;
- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo;

7. considerando che l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, di privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;

8. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza; che in materia non può invocarsi neppure la tutela della proprietà intellettuale; che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati, l'interoperabilità e la protezione dei dati; che le restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di valutarne la proporzionalità;

9. considerando che in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime, predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

10. considerando che, oltre alle esigenze fondamentali che possono figurare come condizioni nelle procedure di autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri possono includere, per quanto riguarda il servizio di trasmissione di dati a commutazione, condizioni riguardanti obblighi di servizio pubblico che rappresentino regolamentazioni commerciali oggettive, non discriminatorie e trasparenti relative alle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;

11. considerando infine che, qualora uno Stato membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni di fornire servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico e che tale servizio rischi di essere danneggiato dalla concorrenza di operatori privati, la Commissione può autorizzare tale Stato membro ad imporre condizioni supplementari, anche a livello della copertura geografica, per la fornitura di detti servizi. Nel valutare tali misure, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato, sanciti nell'articolo 2 nonché quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di questi Stati membri, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per la semplice rivendita di capacità delle linee affittate;

12. considerando che l'articolo 59 del trattato prevede la soppressione di ogni altra restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei riguardi dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione; che il mantenimento o l'introduzione di qualsivoglia diritto esclusivo o speciale non conforme ai suddetti criteri costituisce di per sé un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59;

13. considerando che l'articolo 86 del trattato sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di ogni comportamento di una o più imprese che si concreti in uno sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di telecomunicazioni sono imprese ai sensi di detto articolo, perché esercitano attività economiche, in particolare prestano il servizio che consiste nel mettere a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazioni; che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di servizi distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi; che la messa a disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazione sono prestati in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee da consentire alla Commissione di valutare la forza economica delle imprese che li forniscono in detti territori; che i territori degli Stati membri costituiscono altrettanti mercati geografici distinti; che ciò è dovuto alle differenze tra le normative che disciplinano le condizioni di accesso e di funzionamento tecnico, relative alla fornitura della rete e di detti servizi di telecomunicazioni; che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale del mercato comune;

14. considerando che queste imprese detengono in ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente o collettivamente, una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete dato che esse sono le sole a disporre in ogni Stato membro di una rete che ne copre tutto il territorio; che i rispettivi governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di gestire la rete da sole od unitamente ad altre imprese;

15. considerando che quando lo Stato concede diritti esclusivi o speciali in materia di servizi di telecomunicazioni ad organismi che dispongono già di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete, tali diritti hanno l'effetto di rafforzare la posizione dominante estendendola ai servizi;

16. considerando inoltre che i diritti esclusivi o speciali concessi dallo Stato agli organismi di telecomunicazioni per quanto riguarda la fornitura di taluni servizi di telecomunicazioni, hanno l'effetto che detti organismi:

a) escludono i concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione o restringono loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti, circostanza che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei consumatori;

b) impongono agli utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei diritti esclusivi, subordinando così la conclusione dei contratti d'utenza all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse all'oggetto di detti contratti; che ognuno dei suddetti com-

portamenti costituisce un abuso di posizione dominante distinto che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra Stati membri; che di fatto tutti i servizi in questione possono, in via di principio, essere offerti da prestatori di servizi di altri Stati membri; che la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune ne è modificata in misura sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi per tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria all'obiettivo enunciato dall'articolo 3, lettera f) del trattato che prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ed impone quindi, a fortiori che la concorrenza stessa non sia eliminata; che agli Stati membri è fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 5 del trattato, di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera f);

17. considerando che i diritti esclusivi concessi in materia di servizi di telecomunicazioni alle imprese pubbliche o alle imprese cui gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per l'installazione della rete di telecomunicazioni sono incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86;

18. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare all'applicazione degli articoli 59 e 86 del trattato nei casi in cui detta applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazioni; che tale missione consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente; che i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dall'esercizio del servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di questo servizio alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni; che il servizio di telefonia vocale, sia esso offerto a partire dalle rete telefonica attuale oppure incluso nel servizio Rete digitale integrata di servizi (ISDN), costituisce inoltre il mezzo attualmente più importante per la notifica e la chiamata dei servizi di emergenza responsabili della sicurezza pubblica;

19. considerando che la fornitura di circuiti affittati costituisce un elemento essenziale della missione degli organismi di telecomunicazione; che attualmente in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione di dati sulla rete commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio senza indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica generale; che l'equilibrio di queste tariffe dovrà essere raggiunto progressivamente entro il 31 dicembre 1992; che nel frattempo, deve essere possibile imporre agli operatori privati l'obbligo di non offrire al pubblico un servizio che consista nella semplice rivendita di capacità di circuiti affittati, vale a dire di un servizio che comporta soltanto il trattamento, la commutazione, l'archiviazione o la conversione di protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in tempo reale; che gli Stati membri possono pertanto istituire un sistema di dichiarazioni mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non procedere a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali operatori alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura;

20. considerando che queste restrizioni non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità; che, date tali circostanze, queste restrizioni sono compatibili con l'articolo 90 paragrafo 2 del trattato; che lo stesso può dirsi delle misure adottate dagli Stati membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati non intralci il servizio pubblico di trasmissione dei dati a commutazione;

21. considerando che le norme del trattato comprese quelle relative alla concorrenza, si applicano al servizio telex; che l'importanza di questo servizio subisce un'erosione progressiva in tutti gli Stati membri a causa dell'emergere di mezzi di telecomunicazione concorrenti quali il telefax; che l'abolizione delle attuali restrizioni all'utilizzo della rete telefonica commutata e dei circuiti affittati permetterà la ritrasmissione di messaggi telex; che vista questa tendenza si rende necessario un approccio specifico; che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva;

22. considerando che, in ogni caso, la Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti speciali esclusivi ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione verso una infrastruttura digitale;

23. considerando che è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di elaborare eque procedure di autorizzazione ai fini del rispetto delle esigenze fondamentali, senza pregiudicarne l'eventuale armonizzazione prevista sul piano comunitario nel quadro delle direttive del Consiglio concernenti la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open network provision - ONP); che per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, gli Stati membri devono poter includere in tali procedure l'obbligo di osservare le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio e delle misure volte a salvaguardare la missione d'interesse economico generale da essi affidata ad un organismo di telecomunicazioni; che dette procedure devono essere fondate su criteri obiettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che, in particolare, tali criteri devono essere giustificati e proporzionati all'interesse generale perseguito nonché debitamente motivati e resi pubblici; che la Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla luce delle norme di concorrenza e delle norme sulla libera prestazione dei servizi; che, in ogni caso gli Stati membri che non avranno notificato alla Commissione entro un termine stabilito progetti di criteri e di procedure d'autorizzazione, non potranno più imporre alcuna restrizione alla libera prestazione del servizio di trasmissione di dati per il grande pubblico;

24. considerando che gli Stati membri devono poter disporre di un termine complementare per elaborare regole generali concernenti le condizioni di prestazione di questi servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico;

25. considerando che, d'altra parte, i servizi di telecomunicazioni non possono formare oggetto di alcuna restrizione, né per quanto concerne il libero accesso degli utenti a detti servizi, né per quanto concerne il trattamento delle informazioni che può essere effettuato prima della trasmissione dei messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono stati ricevuti, salvo qualora essa sia giustificata da un'esigenza fondamentale, proporzionata all'obiettivo perseguito;

26. considerando che la digitalizzazione della rete di telecomunicazioni e il miglioramento tecnologico dei terminali ad essa connessi ha aumentato il numero di funzioni che precedentemente erano effettuate all'interno della rete e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi attraverso apparecchi terminali sempre più sofisticati; che è opportuno assicurare che i fornitori dei servizi di telecomunicazioni, in particolare quelli di telefonia e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, consentano agli operatori economici di utilizzare tali funzioni;

27. considerando che, in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie per la fornitura di una rete aperta (ONP), la pubblicazione delle interfacce tecniche già utilizzate negli Stati membri è necessaria per permettere alle imprese che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di telecomunicazioni, di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le caratteristiche dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in quanto gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche è necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto elaborato al riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata dalla direttiva 88/182/CEE⁽³⁾;

28. Considerando che, in genere, le legislazioni nazionali attribuiscono agli organismi di telecomunicazioni una funzione di regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni segnatamente riguardo il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione; che tali

⁽²⁾ G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8.

⁽³⁾ G.U. n. L 81 del 26 marzo 1988, pag. 75.

legislazioni talvolta definiscono unicamente i principi generali di gestione dei servizi autorizzati, lasciando agli organismi di telecomunicazione il potere di definire le condizioni specifiche di applicazione;

29. considerando che tale attività al tempo stesso di regolamentazione e commerciale degli organismi di telecomunicazione incide direttamente sull'attività degli operatori economici che offrono servizi di telecomunicazioni in concorrenza con gli organismi in questione; che, in effetti, attraverso questa duplice attività i suddetti organismi determinano o perlomeno influiscono sostanzialmente sulla fornitura dei servizi offerti dai loro concorrenti; che il fatto di delegare ad un'impresa che gode di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete il potere di regolamentare l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni rafforza la posizione dominante che l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa circostanza, visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di concorrenti ai mercati dei servizi di telecomunicazioni e da restringere la libertà di scelta degli utenti; che, inoltre, tali misure possono limitare gli sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni e, quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto, il cumulo di queste attività costituisce un abuso di posizione dominante da parte di detti organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 86; che se ed in quanto tali comportamenti risultano da una misura introdotta dallo Stato, quest'ultima è inoltre incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 86;

30. considerando che la Commissione, per adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza in applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve disporre di talune informazioni essenziali; che tali informazioni devono segnatamente garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri affinché la Commissione possa verificare che ciascun organismo di telecomunicazioni offra a tutti i clienti l'accesso alla rete e ai diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre condizioni non discriminanti; che tali informazioni devono riguardare:

- le misure adottate per abolire i diritti esclusivi in applicazione della presente direttiva;
- le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei servizi di telecomunicazione;
- che la Commissione deve disporre delle suddette informazioni per poter verificare, in particolare, che tutti gli utenti della rete e dei servizi, ivi compresi gli organismi di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi, siano trattati in modo equo;

31. considerando che i detentori dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni d'ora in poi aperti alla concorrenza in passato hanno potuto imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che tali contratti limiterebbero de facto la possibilità di nuovi concorrenti eventuali di offrire i loro servizi a questi clienti e a questi ultimi di beneficiarne; che pertanto è necessario prevedere la possibilità per l'utente di ottenere la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole;

32. considerando che, allo stadio attuale, ogni Stato membro disciplina la fornitura di servizi di telecomunicazione secondo concezioni proprie; che persino la definizione di alcuni servizi differisce da uno Stato membro all'altro; che possono risultarne distorsioni di concorrenza tali da rendere più difficile per gli operatori economici l'offerta di servizi di telecomunicazioni transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della politica delle telecomunicazioni né la creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione, in base a direttive del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle condizioni di utilizzazione e dei principi tariffari per la fornitura di una rete aperta (ONP); che la Commissione ha presentato a tal fine una proposta al Consiglio; che l'armonizzazione delle condizioni d'accesso non è tuttavia lo strumento

più adatto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti da violazioni di norme del trattato; che la Commissione ha il dovere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato in modo efficace e globale;

33. considerando che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3 la Commissione ha doveri e competenze chiaramente definiti riguardo alla vigilanza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese alle quali essi hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in particolare, in materia di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per porre termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri e per dare indicazioni chiare agli Stati membri che riesaminano la loro normativa onde evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva in forza dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato costituisce lo strumento più appropriato per pervenire a tale risultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

— «Organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

— «diritti speciali o esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

— «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

— «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

— «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;

— «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

— «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico come servizio distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

2. La presente direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonica mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono all'abolizione dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale ed adottano le misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi di telecomunicazione.

Gli Stati membri che subordinano la fornitura di tali servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono a che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo e la informano di ogni regolamentazione in vigore o di ogni progetto diretto ad istituire nuove procedure di autorizzazione od a modificare quelle esistenti.

Articolo 3

Per quanto riguarda il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, gli Stati membri, nel quadro delle procedure d'autorizzazione di cui all'articolo 2, possono vietare fino al 31 dicembre 1992 agli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 1992, tutte le procedure, allo stato di progetto, di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito intese al rispetto:

- delle esigenze fondamentali,
- delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,
- delle misure per la salvaguardia della missione d'interesse economico generale affidata ad un organismo di telecomunicazioni per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, se l'azione di prestatori di servizi privati rischia di danneggiare l'adempimento di tale missione.

Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'onere di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie e trasparenti.